



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLATO D'APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE COMUNE DI CASALE MONFERRATO

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| Art. 1 | Oggetto |
| Art. 2 | Importo dell'appalto – durata |
| Art. 3 | Criteri di aggiudicazione |
| Art. 4 | Trattamento retributivo orario |
| Art. 5 | Festività |
| Art. 6 | Modalità di espletamento del servizio |
| Art. 7 | Obblighi dell'Agenzia di lavoro |
| Art. 8 | Obblighi del Comune |
| Art. 9 | Norme operative di sicurezza |
| Art. 10 | Modalità dei pagamenti |
| Art. 11 | Provvedimenti disciplinari |
| Art. 12 | Cauzione definitiva |
| Art. 13 | Penalità |
| Art. 14 | Risoluzione del contratto |
| Art. 15 | Trattamento dei dati personali |
| Art. 16 | Foro competente |
| Art. 17 | Norme finali |

ART. 1 OGGETTO

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoratori a termine, da parte di un'Agenzia di lavoro in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in favore del Comune di Casale Monferrato.

Il Comune è interessato al servizio di fornitura delle seguenti categorie e profili professionali, appartenenti alle categorie previste dal vigente CCNL (Comparto Regioni-Enti locali) da utilizzare presso il Comune di Casale Monferrato:

<i>categoria</i>	<i>posizione economica</i>	<i>profilo</i>
B	B1	<ul style="list-style-type: none">• esecutore generico
B3	B3	<ul style="list-style-type: none">• collaboratore amministrativo• collaboratore tecnico (in grado di utilizzare macchine operatrici complesse)
C	C1	<ul style="list-style-type: none">• geometra• ragioniere• esperto amministrativo-contabile• esperto tecnico
D	D1	<ul style="list-style-type: none">• specialista amministrativo• specialista contabile• specialista tecnico

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA

L'importo presunto del servizio in argomento è di € 294.000,00, IVA compresa.

Detto importo ha carattere indicativo, riferito alle prestazioni presunte, mentre il reale valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.

Il servizio verrà infatti erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale.

L'Agenzia di Somministrazione non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora il servizio richiesto sia inferiore al valore posto a base di gara. L'importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo per il Committente.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis D.Lgs. 81/2008 s.m.i., i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

L'appalto avrà decorrenza dal 01 NOVEMBRE 2017 ed avrà validità di anni 3.

ART. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Il Bando e il Disciplinare di gara forniscono ogni indicazione sui punteggi previsti per l'offerta tecnico/qualitativa e per l'offerta economica, e sui criteri e parametri adottati per l'attribuzione dei relativi punteggi.

L'offerta economica sarà espressa mediante un moltiplicatore unico da applicare alla retribuzione lorda oraria composta da:

- a) stipendio tabellare,
- b) indennità di comparto,
- c) eventuale indennità qualifica,
- d) indennità di vacanza contrattuale,
- e) 13° mensilità

così come prevista dal Contratto collettivo di lavoro del personale del Comparto Regioni – Enti Locali, per le categorie e per i profili professionali oggetto della somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il moltiplicatore offerto sul prezzo a base di gara sarà valido per tutte le categorie indicate nel capitolato d'appalto e dovrà essere il medesimo per tutti i profili rientranti nella stessa categoria tra quelle oggetto del servizio di somministrazione di lavoro, a prescindere dalla posizione assicurativa territoriale – PAT – prevista per il profilo professionale, nonché valido per l'intero periodo contrattuale.

Per le modalità di formulazione dell'offerta economica si rimanda al Disciplinare di gara.

ART. 4 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ORARIO

Per il servizio oggetto dell'appalto, il Comune si obbliga a corrispondere all'Agenzia di lavoro aggiudicataria, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione, per ogni categoria, del moltiplicatore offerto in sede di gara, alla retribuzione lorda oraria prevista dal Contratto collettivo di lavoro per il personale del Comparto Regioni – Enti Locali, IVA inclusa, come specificata nella seguente tabella:

<i>categoria</i>	<i>posizione economica</i>	<i>profilo</i>	<i>Retribuzione lorda oraria</i>
B	B1	<ul style="list-style-type: none"> • esecutore generico 	€ 10,31
B3	B3	<ul style="list-style-type: none"> • collaboratore amministrativo • collaboratore tecnico (in grado di utilizzare macchine operatrici complesse) 	€ 10,88
C	C1	<ul style="list-style-type: none"> • geometra • ragioniere • esperto amministrativo-contabile • esperto tecnico 	€ 11,64
D	D1	<ul style="list-style-type: none"> • specialista amministrativo • specialista contabile • specialista tecnico 	€ 12,67

Nel caso in cui, durante l'erogazione del servizio, si verificano rinnovi del CCNL del Comparto Funzioni Locali (ex Regioni-Autonomie Locali), l'Agenzia di lavoro aggiudicataria aggiornerà in base alle nuove disposizioni contrattuali le retribuzioni lorde orarie indicate nel presente capitolato d'appalto, fermo restando il moltiplicatore offerto. Il Comune provvederà a liquidare gli arretrati retributivi, comprensivi dei ratei, al lordo dei soli oneri previdenziali, assistenziali e trattamento di fine rapporto previsti a carico della Agenzia di lavoro aggiudicataria, a seguito della certificazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'Agenzia di lavoro ai lavoratori interessati.

Il moltiplicatore offerto è valido per tutte le categorie oggetto del servizio di somministrazione di lavoro e per tutti i profili rientranti nella stessa categoria, nonché valido per l'intero periodo contrattuale.

Il prezzo orario applicato per ciascuna categoria (costo orario lordo X moltiplicatore), IVA inclusa, dovrà pertanto comprendere i seguenti elementi:

costo orario lordo:

- stipendio tabellare
- indennità comparto
- indennità qualifica
- indennità vacanza contrattuale
- 13° mensilità

moltiplicatore:

- monetizzazione permessi sindacali
- oneri contributivi assistenziali, previdenziali (compreso INAIL) e trattamento di fine rapporto;
- monetizzazione ferie ed ex festività;
- corrispettivo complessivo per il servizio, comprensivo anche di IVA.

Gli elementi del costo orario lordo e del moltiplicatore esauriscono e comprendono ogni voce di costo dovuta.

ART. 5 FESTIVITA'

Fermo restando il diritto dei lavoratori temporanei alla parità di trattamento giuridico - retributivo dei lavoratori dipendenti del Comune di pari mansione, le festività ricadenti nel periodo di utilizzo verranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

ART. 6 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a termine dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato d'appalto, nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Il Comune procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato all'art. 2, alla richiesta delle singole forniture di somministrazione di lavoro, all'Agenzia di lavoro aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita scheda di richiesta, firmata dal Dirigente o dal Responsabile della Struttura richiedente o da un suo delegato;
2. L'attività del lavoratore presso il Comune è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
3. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
4. La contribuzione previdenziale, assistenziale e del trattamento di fine rapporto sono quelle previste per i dipendenti delle agenzie per il lavoro;
5. La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
6. Il personale richiesto dal Comune dovrà essere già istruito e formato e dovrà essere garantita l'idoneità del lavoratore alla mansione richiesta, a cura della Agenzia di lavoro, in relazione alle competenze necessarie sulla base della mansione e della categoria di inquadramento. I lavoratori con mansioni impiegate dovranno possedere una adeguata preparazione informatica sull'ambiente Windows e sui programmi Word, Excel, Internet e posta elettronica. L' Agenzia di lavoro aggiudicataria si impegna, fin da ora, a mettere a disposizione l'accantonamento del fondo di FormaTemp per erogare, a favore dell'Ente, formazione professionale o on the job;
7. Il Comune dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore temporaneo con le seguenti

informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente o via e - mail:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del Comune inquadrati nel medesimo profilo.

L'Agenzia di lavoro aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire massima tempestività nella messa a disposizione del personale richiesto e nelle eventuali sostituzioni. Il personale dovrà comunque prendere servizio entro un tempo massimo di 24 ore dalla richiesta.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AGENZIA DI LAVORO

L'Agenzia di lavoro si impegna:

- a) al pagamento diretto dei lavoratori temporanei mensilmente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
- b) a fornire al Comune copia della documentazione attestante la regolarità dell'inquadramento dei lavoratori, della retribuzione e della contribuzione versata in esecuzione del presente contratto, con cadenza mensile, con le modalità che verranno concordate a seguito dell'aggiudicazione;
- c) a dare immediata comunicazione al Comune dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo con il minor tempo possibile come offerto in sede di gara, su richiesta dell'Ente stesso. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela, al lavoratore dovrà essere corrisposta la retribuzione pattuita, a carico della Agenzia di lavoro aggiudicataria.

Sono a carico dell'Agenzia di lavoro tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.

~~L'Agenzia di lavoro sarà ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare. Dovrà inoltre rispondere di qualunque danno ne potesse derivare al Comune o a terzi dall'adempimento del servizio assunto.~~

L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.

ART. 8 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a:

- a. Comunicare all'Agenzia di lavoro gli estremi del C.C.N.L. da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
- b. Comunicare all'Agenzia di lavoro la modifica del compenso spettante nel caso in cui dovesse adibire il lavoratore temporaneo a mansioni superiori;

Il lavoratore temporaneo ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 9 NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

Il Comune nelle sue sedi operative è Ente Obbligato ai sensi del D. Lgs 81/2008.

I rapporti tra il Comune e l'Agenzia di lavoro aggiudicataria saranno regolati dal D.Lgs. 81/2008 per le responsabilità dei singoli datori di lavoro.

L'Agenzia di lavoro aggiudicataria deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'agenzia di lavoro aggiudicataria è tenuta informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale che i prestatori svolgeranno presso il Comune e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune osserva altresì, nei confronti dei medesimi prestatori, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

~~La spesa relativa alla sorveglianza medico-sanitaria è a completo carico dell'Agenzia aggiudicataria.~~

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, richiamate in questo articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 10 MODALITA' DEI PAGAMENTI

Il Comune corrisponderà all'Agenzia di lavoro aggiudicataria unicamente il prezzo orario (retribuzione lorda oraria * moltiplicatore offerto, inclusa IVA) per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori stessi.

Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettersi mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

Il pagamento avverrà previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, verifica della documentazione attestante la regolarità dell'inquadramento dei lavoratori, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta, con cadenza mensile.

Le suddette condizioni prevalgono su qualunque altro termine di pagamento in uso presso il fornitore o comunque indicato in fattura dallo stesso.

ART. 11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dall'Agenzia di lavoro, anche su segnalazione del Comune. Il Comune comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'Agenzia di lavoro aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione della verifica di conformità del servizio.

ART. 13 PENALITA'

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l'Appaltatore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, il Comune applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo fax o pec, nella misura di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo (fino ad un massimo di 10.000 €) nelle ipotesi di seguito specificate:

1. Mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel presente capitolato;
2. Mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto.

Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Al fine dell'applicazione delle penali, l'Agenzia avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni del committente, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione.

Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l'Agenzia non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate.

La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all'Agenzia.

Il Comune, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Agenzia a qualsiasi titolo; in tal caso, l'Agenzia si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata, entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- omessa sostituzione del lavoratore nei casi e termini previsti;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art.7 in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
- grave inadempimento;
- grave negligenza nell'esecuzione;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- applicazione di quattro penali

In tali casi il Comune dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni, che intende procedere alla risoluzione contrattuale, e sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia di lavoro solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della cauzione definitiva.

Il Comune, per il pagamento di quanto dovute, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, il Comune potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Agenzia fino a concorrenza.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della L. 196 /2003 i dati forniti dalla Agenzia di lavoro aggiudicataria saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva gestione del rapporto contrattuale.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto, il foro competente sarà individuato ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura civile.

ART. 17 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato d'appalto si fa

riferimento a quanto previsto negli atti di gara e alle norme di legge in vigore in particolare il D.Lgs. 276/2003.